

LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)⁹;

richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), e in particolare l'articolo 5 (Minimo vitale), il quale prevede che la Giunta regionale rivaluti annualmente, con propria deliberazione, l'importo della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale, necessaria ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 13 (contributi per l'inclusione sociale), 14 (contributi straordinari) e 15 (contributi straordinari per spese sanitarie) della medesima legge;

richiamata la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013) e in particolare la direttrice n. 7 (tutelare la fragilità e valorizzare ogni persona, con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1132 in data 8 agosto 2014, concernente l'approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al capo III (*Interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica*) della l.r. 23/2010;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 866 in data 20 giugno 2014 concernente l'approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al capo IV (*Interventi a favore di soggetti non autosufficienti*) della l.r. 23/2010;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1415 in data 30 dicembre 2020, concernente la determinazione, a decorrere dal 01.01.2021, della soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 23/2010, pari ad euro 504;

considerato che la rivalutazione annuale dell'importo della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale è stata effettuata, dall'entrata in vigore della l.r. 23/2010, utilizzando l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, su base annua;

dato atto che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, riferito al mese di novembre 2021, registra un aumento del 3,6% su base annua;

ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 23/2010, rideterminare la soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale, per l'anno 2022, in euro 522,00, pari all'indicizzazione dell'importo stabilito per l'anno 2021 con deliberazione della Giunta regionale n. 1415 in data 30 dicembre 2020, calcolato sulla base della percentuale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per il mese di novembre 2021, pari a 3,6% , arrotondato all'unità inferiore;

ritenuto di stabilire, pertanto, ai fini della determinazione dei contributi di cui ai capi III e IV della l.r. 23/2010, la soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale, per l'anno 2022, in euro 522,00;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30.12.2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il Dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, proponente, ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito del programma n. 12.004 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), attribuisce alla Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell'articolo 3 - comma 4, della legge regionale 23.07.2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di determinare, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in euro 522,00 (cinquecentoventidue/00) la soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23;
- 2) di dare atto che i contributi di cui ai capi III e IV della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, nell'ambito dei quali è prevista l'applicazione del minimo vitale di cui al punto 1, trovano copertura finanziaria nei capitoli U0016964 (Trasferimenti correnti per interventi assistenziali a famiglie per il sostegno di situazioni di difficoltà socio-economica) e U0021391 (trasferimenti correnti per interventi assistenziali a soggetti non autosufficienti per l'assistenza in alternativa alla istituzionalizzazione) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023 che presentano la necessaria disponibilità.